



**COMUNE DI ANZOLA DELL'EMILIA**  
**Provincia di Bologna**

**REGOLAMENTO COMUNALE**  
**PER L'ASSEGNAZIONE, LA CONDUZIONE E LA**  
**GESTIONE DELLE AREE DA COLTIVARE A ORTO**

- Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 34 del 09.05.1996
- Modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 83 del 25.09.1997

## **I N D I C E**

<b>ART. 1 – REQUISITI E REGOLE PER L’ASSEGNAZIONE.....</b>	<b>3</b>
<b>ART. 2 – PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA .....</b>	<b>3</b>
<b>ART. 3 – MODALITA’ E DURATA DELL’ASSEGNAZIONE.....</b>	<b>3</b>
<b>ART. 4 – CAMBIO DI LOTTI.....</b>	<b>3</b>
<b>ART. 5 – REVOCA DELL’ASSEGNAZIONE .....</b>	<b>3</b>
<b>ART. 6 – DOVERI DEL COMUNE .....</b>	<b>4</b>
<b>ART. 7 - DECADENZA DELL’ASSEGNAZIONE.....</b>	<b>4</b>
<b>ART. 8 - USO E CARATTERISTICHE DELL’ACQUA .....</b>	<b>4</b>
<b>ART. 9 - DOVERI DELL’ASSEGNATARIO E NORME SULLA COLTIVAZIONE.....</b>	<b>4</b>
<b>ART. 10 – FORNITURE.....</b>	<b>5</b>
<b>ART. 11 – GESTIONE SOCIALE.....</b>	<b>5</b>
<b>ART. 12 – L’ASSEMBLEA DEGLI ASSEGNATARI .....</b>	<b>5</b>
<b>ART. 13 – FUNZIONI DELL’ASSEMBLEA.....</b>	<b>5</b>
<b>ART. 14 – COMITATO DI GESTIONE.....</b>	<b>6</b>
<b>ART. 15 – FUNZIONI DEL COMITATO DI GESTIONE .....</b>	<b>6</b>
<b>ART. 16 – IL PRESIDENTE.....</b>	<b>6</b>
<b>ART. 17 – FUNZIONI DEL PRESIDENTE .....</b>	<b>6</b>
<b>ART. 18 – COMITATO DI COORDINAMENTO DELLE ZONE ORTIVE.....</b>	<b>6</b>
<b>ART. 19 – GESTIONE ECONOMICA DEGLI ORTI.....</b>	<b>7</b>
<b>ART. 20 – DISPOSIZIONI FINALI.....</b>	<b>7</b>

## **ART. 1 – REQUISITI E REGOLE PER L’ASSEGNAZIONE**

- Residenza ad Anzola dell’Emilia;
- Essere pensionati e non svolgere alcuna attività lavorativa retribuita;
- Non avere a disposizione (in proprietà, in affitto, ecc.) altro appezzamento di terreno, sia pubblico che privato, da coltivare ed essere in grado di provvedere direttamente alla coltivazione dell’orto assegnato;
- Presentare per iscritto domanda di assegnazione su apposito modulo;
- Sottoscrivere l’accettazione delle norme che regolano la materia.

## **ART. 2 – PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA**

L’interessato/a dovrà presentare domanda scritta di assegnazione indirizzata al Sindaco, secondo le modalità ed i termini che saranno indicati in apposito avviso al pubblico.

## **ART. 3 – MODALITA’ E DURATA DELL’ASSEGNAZIONE**

L’assegnazione ha validità annuale e si rinnova tacitamente di anno in anno, se non viene data disdetta da una delle parti tre mesi prima della scadenza.

L’assegnazione avviene mediante pubblico sorteggio in base alle modalità stabilite dall’Amministrazione Comunale.

In nessun caso potrà essere assegnato più di un orto per nucleo familiare.

L’assegnazione avviene esclusivamente in capo al richiedente o al coniuge convivente che potrà subentrare all’assegnatario in caso di decesso di quest’ultimo. Al coniuge è equiparato il convivente.

I lotti di terreno da coltivare ad orto sono assegnati in comodato. Pertanto si applicano le disposizioni del Libro IV, Titolo III, Capo XIV del Codice Civile (art. 1803).

Il contraente sottoscrive il contratto inerente l’assegnazione dell’orto, indicando nello stesso anche le generalità del coniuge avente diritto all’eventuale subentro contrattuale.

Il terreno che viene assegnato per la coltivazione dell’orto deve essere di proprietà del Comune o da questo acquisito.

## **ART. 4 – CAMBIO DI LOTTI**

Non è consentita la richiesta di cambio di lotto. Qualora però l’assegnatario desideri cambiare il lotto assegnatogli dovrà rinunciare per iscritto al lotto avuto in assegnazione e formulare nuove domande.

## **ART. 5 – REVOCA DELL’ASSEGNAZIONE**

La revoca dell’assegnazione avviene per morte o rinuncia scritta dell’assegnatario indirizzata al Comitato di gestione della zona ortiva. Il Comitato di gestione può proporre la revoca dell’assegnazione con atto scritto e motivato per

violazione di quanto disposto dal presente regolamento. La proposta di revoca deve essere portata a conoscenza dell'assegnatario che può ricorrere nei confronti del Comitato di Gestione entro 30 giorni dall'avvenuta conoscenza della proposta stessa. Il ricorso deve essere indirizzato al Sindaco. Se non viene presentato entro il termine stabilito, oppure se viene respinto in forma scritta e motivata, l'assegnatario decade dal proprio diritto e l'orto può essere immediatamente assegnato ad altri richiedenti.

L'assegnatario che cessa per qualsiasi motivo l'attività deve lasciare il lotto sgombro da qualsivoglia materiale. In caso d'inadempienza vi provvederà il Comune con spese a carico dell'inadempiente.

Il Comune ha il diritto di riservarsi alcuni orti per iniziative didattiche volte a favorire la diffusione del patrimonio culturale degli anziani legato alle zone ortive.

## **ART. 6 – DOVERI DEL COMUNE**

Il Comune, realizzando la zona ortiva, deve provvedere a dotare la stessa delle attrezzature necessarie: deposito attrezzi, contenitori per immondizie, servizi igienici, impianto idrico, delimitazione orti, alberatura di confine e di una bacheca.

## **ART. 7 - DECADENZA DELL'ASSEGNAZIONE**

La decadenza immediata dall'assegnazione è pronunciata nei seguenti casi:

- Cessione del lotto;
- Vendita prodotti.

## **ART. 8 - USO E CARATTERISTICHE DELL'ACQUA**

L'acqua per l'irrigazione degli orti deve essere conforme alle norme igienico-sanitarie e deve provenire dall'allacciamento alla rete idrica urbana.

## **ART. 9 - DOVERI DELL'ASSEGNATARIO E NORME SULLA COLTIVAZIONE**

Oltre a tutti i doveri specificamente posti dall'art. 1803 e seguenti del C.C., all'assegnatario è fatto divieto:

- Di erigere baracche o altre strutture o serre; è tuttavia consentito proteggere, nei periodi primavera e inverno, dalle avversità atmosferiche i prodotti orticoli con teli di nylon vincolati alla struttura o reti purché di altezza non superiore a cm. 50 (cinquanta) uniformandoli per tipologia di materiale;
- Di usare sostanze tossiche vietate dalle normative sanitarie e a tutela dell'ambiente; l'impiego dei pesticidi è da considerarsi di norma vietato;
- Di vendere i prodotti;
- Di usare contenitori per concimi allo stato liquido;
- Di erigere canne o paletti destinati a sostegno delle colture oltre i due metri dal suolo;
- Di allevare o tenere sul lotto assegnato animali domestici o di bassa corte (cani, gatti, conigli, galline, ecc.);
- Di coltivare o piantumare piante di qualsiasi tipo (alberi, viti, arbusti, ecc.);
- Di mettere pietre, lamiere, legni, fili di ferro e qualunque altro manufatto che non sia stato previsto dall'Amministrazione Comunale.

L' assegnatario si impegna a mantenere ordinato e pulito il proprio orto nonché le parti ad uso comune (viottoli, locale degli attrezzi, irrigazione, ecc.) secondo un programma di turnazione concordato con il Comitato di Gestione. Qualora venga a mancare la collaborazione di uno o più assegnatari, il Comitato di Gestione è autorizzato a fare eseguire i lavori necessari e la relativa spesa verrà addebitata all'Assegnatario o agli Assegnatari inadempienti. In mancanza di pagamento entro 30 giorni vi è la revoca dell'assegnazione dell'orto.

#### **ART. 10 – FORNITURE**

Il costo dell'acqua fornita sarà suddiviso tra gli assegnatari in parti uguali a cura del Comitato di Gestione.

Il Presidente del Comitato di Gestione è autorizzato dall'Amministrazione Comunale, nella sua qualità di unico responsabile, alla riscossione del dovuto ed al pagamento delle relative fatture.

#### **ART. 11 – GESTIONE SOCIALE**

Per garantire il corretto svolgimento delle attività gestionali nelle zone ortive ed il necessario collegamento tra queste e le Istituzioni, ogni zona ortiva si deve dotare dei seguenti organi di gestione sociale: l'Assemblea degli assegnatari, il Comitato di Gestione, il Presidente del Comitato di Gestione.

#### **ART. 12 – L'ASSEMBLEA DEGLI ASSEGNATARI**

E' l'organo che riunisce tutti gli assegnatari. L'assemblea si riunisce di norma una volta all'anno in sessione ordinaria.

Le sedute straordinarie si tengono ogni volta che ve ne sia necessità su richiesta di un quarto degli assegnatari, della metà dei componenti del Comitato di Gestione o dei soggetti rappresentanti le Istituzioni Comunali.

La convocazione dell'assemblea deve essere fatta dal Presidente del Comitato di Gestione per iscritto e resa nota a tutti gli assegnatari; deve contenere l'ordine del giorno ed essere portata a conoscenza delle Istituzioni coinvolte.

La convocazione deve essere affissa all'interno delle zone ortive almeno sette giorni prima della data fissata per lo svolgimento dell'assemblea.

Alle riunioni dell'assemblea possono partecipare tutti i cittadini del Comune, che non hanno però diritto di voto.

#### **ART. 13 – FUNZIONI DELL'ASSEMBLEA**

L' Assemblea ha le seguenti funzioni:

- a) elegge il Presidente dell'Assemblea ed il Comitato di Gestione;
- b) approva il programma annuale comprendente le opere di manutenzione e di sviluppo dei servizi dell' area ortiva, le iniziative culturali, ricreative, sociali;
- c) discute ed approva il bilancio preventivo e consuntivo;
- d) stabilisce la quota che gli assegnatari debbono versare per il pagamento delle utenze e per le altre necessità della zona ortiva;
- e) può costituire gruppi di lavoro che affianchino il Comitato di Gestione per

- conduzione della zona ortiva (è compito del Comitato di Gestione coordinare questi gruppi);
- f) fare proposte per eventuali modifiche al presente Regolamento.

#### **ART. 14 – COMITATO DI GESTIONE**

E' l'organo di gestione della zona ortiva composto da un minimo di sette membri ad un massimo di quindici. Resta in carica un anno ed è rieleggibile; è eletto dall'assemblea con voto palese. Il voto può essere segreto quando richiesto da un quinto degli assegnatari.

#### **ART. 15 – FUNZIONI DEL COMITATO DI GESTIONE**

Il Comitato di Gestione svolge le seguenti funzioni:

- a) elegge il presidente del Comitato di Gestione (ove opportuno anche un Vice Presidente) e l'Amministratore;
- b) presenta all'Assemblea il bilancio preventivo, consuntivo ed il programma di attività annuale;
- c) vigila sul rispetto del Regolamento e ne propone eventuali modifiche alle Istituzioni;
- d) promuove la socializzazione tra gli assegnatari anche in collaborazione con i Centri sociali autogestiti dagli anziani;
- e) garantisce l'attuazione dei programmi e degli intendimenti dell'Assemblea;
- f) cura l'esecuzione dei lavori e delle spese di gestione e manutenzione della zona ortiva.

#### **ART. 16 – IL PRESIDENTE**

E' l'organo rappresentativo della zona ortiva. E' eletto in seno al Comitato di gestione al momento del suo insediamento. Resta in carica un anno ed è rieleggibile.

#### **ART. 17 – FUNZIONI DEL PRESIDENTE**

Il Presidente svolge le seguenti funzioni:

- a) convoca, presiede e firma gli atti del Comitato di Gestione;
- b) garantisce la civile convivenza nell'area ortiva e il rispetto delle norme di gestione;
- c) è il referente per le comunicazioni relative alla zona ortiva.

#### **ART. 18 – COMITATO DI COORDINAMENTO DELLE ZONE ORTIVE**

Al fine di armonizzare le zone ortive esistenti sul territorio comunale, viene costituito un Comitato di coordinamento che garantisca il collegamento tra queste e i Centri sociali anziani.

Il Comitato, che è formato dai Presidenti delle zone ortive, provvede al raccordo tra le Istituzioni e gli assegnatari, svolge attività di consulenza e di programmazione per tutte le tematiche che interessano gli orti.

## **ART. 19 – GESTIONE ECONOMICA DEGLI ORTI**

Il criterio guida della gestione delle zone ortive è quello dell'autofinanziamento. Le entrate sono così costituite:

- a) quota iniziale di assegnazione;
- b) quota annuale versata dagli assegnatari (detta quota viene deliberata nelle assemblee annuali degli assegnatari e serve a coprire le spese dell'acqua per l'irrigazione ed ogni altra spesa inerente la gestione della zona ortiva);
- c) contributi eventuali di Enti ed Associazioni;
- d) contributi eventuali deliberati dal Consiglio Comunale;
- e) entrate derivanti da iniziative promosse per l'autofinanziamento.

## **ART. 20 – DISPOSIZIONI FINALI**

Tutte le zone ortive debbono dotarsi di Regolamento interno che deve essere affisso all'interno delle stesse.

In nessun caso il Regolamento interno può essere in contrasto con le disposizioni contenute nel presente Regolamento.

La zona ortiva deve essere coperta da assicurazione per responsabilità civile. Il costo della polizza è di norma a carico degli assegnatari dei lotti.

Tutti gli organi rappresentativi e di gestione delle zone ortive di cui al presente Regolamento, possono essere dichiarati decaduti dall'Amministrazione Comunale per errori gravi o comportamenti contrari a quanto stabilito dal Regolamento disciplinante il settore.